

Pubblicato il 30/11/2017

N. 02303/2017 REG.PROV.COLL.

N. 02058/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2058 del 2017, proposto da:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Ausiello, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Aldo Russo in Milano, piazza Duse N. 1;

contro

Ministero dell'Interno - Prefettura di Milano U.T.G. - rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliato in Milano, via Freguglia, 1;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di aggiornamento della procedura antimafia ex art. 91, comma 5, D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., presentata dalla società -OMISSIS-, in data 7.6.2017 all'U.T.G. di Milano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La -OMISSIS- lamenta l'illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano sull'istanza di aggiornamento dell'informativa antimafia - adottata con provvedimento n. 40280 del 21.12.2009 - presentata ai sensi dell'art. 91, comma 5, D.Lgs. 159/2011 in data 7.6.2017, per violazione degli artt. 2 e 3, l. n. 241/1990, del giusto procedimento, dell'art. 97 Cost. e dei principi di buon andamento, imparzialità e trasparenza.

Chiede, inoltre, la condanna dell'amministrazione a provvedere e la nomina di un commissario ad acta nell'ipotesi in cui l'inerzia si protragga oltre il termine assegnato.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell'interno, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

All'udienza del 22 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

L'art. 91, comma 5, del d.lgs. n. 159/2011 dispone che *“il prefetto competente estende gli accertamenti pure ai soggetti che risultano poter determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell'impresa. Per le imprese costituite all'estero e prive di sede secondaria nel territorio dello Stato, il prefetto svolge accertamenti nei riguardi delle persone fisiche che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione. A tal fine, il prefetto verifica l'assenza delle*

cause di decadenza, di sospensione o di divieto, di cui all'articolo 67, e accerta se risultano elementi dai quali sia possibile desumere la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, anche attraverso i collegamenti informatici di cui all'articolo 98, comma 3. Il prefetto, anche sulla documentata richiesta dell'interessato, aggiorna l'esito dell'informazione al venir meno delle circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento dei tentativi di infiltrazione mafiosa'.

In virtù di tale previsione normativa, la giurisprudenza ritiene che, a fronte di una circostanziata richiesta di aggiornamento da parte del soggetto interessato, il Prefetto non possa legittimamente sottrarsi all'obbligo di riesaminare il quadro indiziario esistente alla luce dei nuovi dati segnalatigli (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 20 maggio 2009, n. 3092; sez. III, 3 maggio 2016, n. 1743) e di pronunciarsi, quindi, in via espressa su di esso, ferma restando, naturalmente, la piena discrezionalità del suo potere valutativo in merito al perdurare del rischio di infiltrazione mafiosa (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 maggio 2015, n. 2410; 3 maggio 2016, n. 1743).

Nel caso di specie, l'istanza di aggiornamento presentata dalla ricorrente in data 7 giugno 2017 non è stata riscontrata dall'amministrazione nonostante sia ampiamente trascorso il termine di conclusione del procedimento, e ciò sia che si ritenga applicabile, in mancanza di previsioni specifiche, il termine generale di 30 giorni di cui all'art. 2, comma 2, della l. n. 241/1990 (cfr. Tar Campania, Napoli, sent. n. 2052/2017), sia che si applichi, in via analogica, il medesimo termine stabilito dall'art. 92 del codice delle leggi antimafia per il rilascio delle informazioni antimafia (45 giorni, con possibilità di estensione a successivi 30 giorni in caso di verifiche di particolare complessità) (cfr. TAR Lazio, Sez. I Ter, 20 giugno 2014, n. 6559).

Stante la ravvisata illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Milano, il ricorso va, dunque, accolto, con conseguente ordine all'amministrazione resistente di provvedere in maniera espressa sull'istanza di aggiornamento dell'informativa interdittiva antimafia a carico della ricorrente, presentata il 7 giugno 2017, entro il

termine di trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o notificazione della presente sentenza.

In caso di perdurante inerzia, si nomina sin da ora, quale commissario ad acta, il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, con facoltà di delega ad un funzionario della stessa struttura, affinché emani il provvedimento de quo nei successivi trenta giorni.

Le spese di giudizio, che seguono la soccombenza, sono liquidate in dispositivo e vanno distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, dichiara illegittimo il silenzio serbato dalla Prefettura di Milano sull'istanza presenta dalla ricorrente e ordina all'amministrazione di provvedere all'adozione di un provvedimento espresso, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.

Per il caso di ulteriore inadempimento, nomina commissario ad acta il Capo del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno o suo delegato, il quale provvederà sull'istanza nel successivo termine di 30 giorni.

Condanna il Ministero dell'interno al pagamento delle spese di giudizio, a favore della ricorrente, che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Ausiello, dichiaratosi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 2 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2017 con l'intervento dei magistrati:

Elena Quadri, Presidente FF

Mauro Gatti, Consigliere

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE
Elena Quadri

IL SEGRETARIO